



RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PER L'ANNO 2020

Il Municipio di Muzzano

con risoluzione municipale nr. 5248 del 10.02.2020;
viste le disposizioni della Legge tributaria (LT) relative alla riscossione dell'imposta comunale;
visto il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato dell'11 dicembre 2019 (pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi no. 53/2019) concernente la riscossione ed i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevoli per il 2020;

avvisa

1. L'imposta comunale 2020 è riscossa a cura del Centro sistemi informativi del Cantone.
2. La riscossione dell'imposta comunale dovuta per l'anno 2020 ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, in misura del 90% circa di quanto dovuto, in base all'ultima tassazione cresciuta in giudicato o sulla base dell'importo presumibilmente dovuto. La quarta rata è a conguaglio.
3. I termini di pagamento delle singole rate dell'imposta ordinaria sono fissati come segue:

Richiesta d'acconto

1° rata – esigibile al 1° aprile 2020
2° rata – esigibile al 1° giugno 2020
3° rata – esigibile al 1° agosto 2020

Termine di pagamento

30 aprile 2020
30 giugno 2020
31 agosto 2020

4° rata a conguaglio: a partire dal 2021, alla data d'intimazione del conteggio.


Le imposte e gli interessi di mora devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza (art. 242 cpv.1 LT). Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

4. L'imposta personale è dovuta da tutte le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento nel Cantone, sono assoggettate in virtù della loro appartenenza personale e hanno compiuto il 18.mo anno di età.
5. L'imposta personale ammonta a fr. 40.-- l'anno. I coniugi devono ciascuno l'intera imposta personale (art. 290 LT).

6. L'imposta immobiliare è dovuta dalle persone fisiche e giuridiche, proprietarie di immobili alla fine dell'anno civile. Per i fondi gravati da usufrutto, l'imposta è a carico dell'usufruttuario (art. 291 LT). L'imposta immobiliare è pari all'1 per mille del valore di stima ufficiale alla fine dell'anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti (art. 293 LT).
7. Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione (art. 241 LT).
8. Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto, fino al giorno della scadenza o della restituzione (art. 242 cpv. 2 LT). Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento (art. 247 LT).
9. Sulle rate di acconto e sui conguagli non pagati entro i termini fissati, è conteggiato un interesse di ritardo annuo del 2.5% (art. 243 LT).
10. Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di fr. 20.00 non sono conteggiati (art. 243 a LT).
11. In caso d'inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è percepita una tassa di fr. 50.00 (art. 242 cpv. 3 LT).
12. Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.
13. L'entrata in vigore decorre dal 1° gennaio 2020.

PER IL MUNICIPIO

Armando Chollet
Vice Sindaco



Sabina Darani
Segretaria ff

